

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS AL PSV

01 Ottobre 2010-30 Settembre 2011

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA												
	P	VP	AD	DME	APG	MON	RIC	LBR	URS	STM	Staff S.G.	PO
AZ												
PC												
	SIT	MER	GMA									
AZ												
PC												

Tra

ENOI S.p.A.

e

ACQUIRENTE

Concluso mediante negoziazione sulla P-GAS

ENOI S.p.A. di seguito denominata "Venditore" o "Parte", con sede legale a Milano 20121 in Via Boschetti, 1, codice fiscale e partita IVA n° 13107250154, codice PSV: 00019 , Codice Accisa MIO00598N, in persona del amministratore delegato e legale rappresentante dott. Renato Rossi, munito di appositi poteri di firma.

e

RAGIONE SOCIALE, di seguito denominata "Acquirente" o "Parte", con sede legale a **CITTA'** - **CAP - INDIRIZZO**, codice fiscale _____ e partita IVA _____ , codice PSV: _____ , Codice Accisa _____ , in persona del _____ , munito di appositi poteri di firma

di seguito, congiuntamente definite, le "Parti"

Definizioni

"Accordi di Nomina e Allocazione" significa gli accordi e le procedure in vigore presso il Punto di Scambio Virtuale al fine di determinare le quantità di Gas Naturale che sono transitate o che si ritiene siano transitate in una o in entrambe le direzioni presso tale Punto di Scambio in una qualsiasi Unità di Tempo.

"Acquirente": indica la Parte che agisce in qualità di Acquirente del Gas Naturale reso disponibile dall'altra Parte al PSV come specificato nell'Art.1.

"Book di Negoziazione" luogo di P-Gas, accessibile all'Acquirente, in cui il Venditore può pubblicare le offerte di vendita di uno o più contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione e l'Acquirente può pubblicare le offerte di acquisto di uno o più contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione.

"AEEG": indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas www.autorita.energia.it

"Clausola arbitrale" ha il significato stabilito nell'Art.11.

"Contratto" significa il presente Contratto per la somministrazione di Gas al PSV concluso mediante negoziazione sulla P-Gas.

"Codice di Rete": indica il codice di rete di SNAM approvato secondo le modalità della delibera AEEG n. 75/03, come di volta in volta modificato ed integrato.

"Data di Pagamento" ha il significato specificato nell'Art.5.

"Data di Perfezionamento": è la data alla quale l'Acquirente riceve, tramite SIGAS, la notifica di essere stato abilitato dal Venditore all'accesso al book di negoziazione del Venditore relativo al prodotto definito dal presente Contratto.

"Data di Risoluzione Anticipata" ha il significato specificato nell'Art.6.

"Forza Maggiore" ha il significato specificato nell'Art.3.

"Gas Naturale" significa qualsiasi idrocarburo o miscela di idrocarburi e Gas non combustibili, composto principalmente da metano che, quando estratto dal sottosuolo nella sua forma grezza, si presenta, sia insieme ad idrocarburi liquidi sia separatamente dagli stessi, nello stato Gassoso.

"Gigajoule" o **"GJ"** significa 1.000.000.000 joule.

"Giorno Gas" si intende il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 6:00 di ciascun giorno e termine alle 6:00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell'Europa Centrale (CET).

"Giorno Lavorativo" significa un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche commerciali sono aperte per la normale attività lavorativa nei luoghi in cui il Venditore ha la propria sede legale.

"GME": indica il Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org

"Inadempimento dell'Acquirente" ha il significato specificato nell'Art.6.

"IVA" significa qualsiasi imposta sul valore aggiunto o qualsiasi imposta analoga, ad eccezione di interessi di mora o penali per ritardato pagamento previsti per legge. L'IVA non viene applicata nel caso in cui venga presentata regolare dichiarazione di esenzione.

"Manuale PSV": indica il manuale redatto da SNAM per l'uso del Sistema PSV, come di volta in volta modificato od integrato.

"Megawattora" o "MWh" significa 3,6 (tre virgola sei) GJ.

"Mese" significa un periodo avente inizio alle ore 06:00 CET del primo giorno di un mese civile e che si conclude alle ore 06:00 CET del primo giorno del primo mese civile successivo, salvo se diversamente concordato dalle parti.

"Norme IVA" significa qualsiasi legge, ordinanza, norma, regolamento, decreto o concessione in materia di IVA ovvero interpretazione delle medesime.

"Parte Inadempiente" significa la Parte che non ha adempiuto a un obbligo previsto dal Contratto.

"Periodo di Grazia" significa l'arco temporale di 10 (dieci) giorni come definito nell'Art.6.2.

"P-Gas" indica la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale dove vengono offerte anche le quote dell'importazione di Gas dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legge n.7/07.

"Prezzo Contrattuale" significa il prezzo come definito nell'Art.2.

"SIGAS": è il sistema informatico Gas come definito nelle disposizioni tecniche di funzionamento pubblicate dal GME;

"Utente" è l'utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

"Quantità Contrattuale" significa la quantità di Gas Naturale, espressa in MWh, che il Venditore è tenuto a consegnare e che l'Acquirente è tenuto ad accettare ai sensi di quanto disposto dall'Art.1.

"Tasso di Interesse" ha il significato specificato nell'Art.6.2.

"Venditore" indica la Parte che agisce in qualità di Venditore del Gas Naturale rendendolo disponibile all'altra Parte al PSV come specificato nell'Art.1.

Premesso che

- Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese", le autorizzazioni all'importazione di Gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ai sensi dell'art.3 del dlgs.23 maggio 2000, n.164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato [...] di una quota del Gas importato, definita con Decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione al punto precedente, ha pubblicato il Decreto 19 Marzo 2008 recante le modalità di cessione delle quote di Gas importato;
- La gestione economica del mercato del Gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del Mercato Elettrico (GME) secondo quanto stabilito dall'art.30 dal comma 1 della legge 23 Luglio 2009, n. 99;
- Con Decreto 18 marzo 2010 l'MSE ha stabilito le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 a seguito delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, affidando al GME la gestione della Piattaforma di Negoziazione delle quote di Gas importato (P-Gas);
- Il GME ha adottato un Regolamento che le parti si danno atto reciprocamente di conoscere e accettare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010 che disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas naturale, attraverso la quale devono essere offerte le quote di Gas importato e dove possono, altresì, essere scambiate ulteriori quote di Gas offerte da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 40/07;
- L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con la delibera 58/10 ha approvato "disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del Gas di quote del Gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010";
- ENOI è soggetto Venditore autorizzato e abilitato ad operare sulla P-Gas;
- L'Acquirente quale soggetto ammesso a operare come Acquirente sulla P-Gas, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall'art.25 del Regolamento ed è risultato aggiudicatario di un lotto;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. ("SNAM") organizza e gestisce una piattaforma informatica per la gestione su base giornaliera delle transazioni bilaterali di Gas, effettuate dagli utenti presso il Punto di Scambio Virtuale, concettualmente situato tra i punti di entrata ed uscita della rete nazionale Gasdotti ("Sistema PSV");
- ENOI S.p.A dichiara di essere utente al PSV e, pertanto, di aver stipulato l'apposito Modulo di Adesione con Snam Rete Gas in data 24/09/2008;
- Xxx dichiara di essere utente al PSV e, pertanto, di aver stipulato l'apposito Modulo di Adesione in data xxx

- Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da Parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV;
- La Delibera n° 137/02 dell'AEEG prevede che "la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita assegnate agli Utenti nonché la cessione e lo scambio del Gas immesso nella rete nazionale di Gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità";
- Fino alla definizione, da parte della stessa Autorità, delle succitate procedure, è consentita agli Utenti di SNAM RETE GAS la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita ad essi assegnate, nonché la cessione e lo scambio del Gas immesso (articolo 21.1 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità);
- Nel Codice di Rete sono contenute le regole per la contabilizzazione, nell'ambito del bilancio energetico di ogni singolo Utente, degli scambi di Gas effettuati presso un "Punto di Scambio Virtuale" (PSV), concettualmente situato tra i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di Gasdotti. La compravendita di Gas al PSV è pertanto un mercato secondario tra Utenti di SNAM RETE GAS che non è oggetto del Codice di Rete;
- SNAM RETE GAS ha predisposto una piattaforma informatica per la gestione e la registrazione, su base giornaliera, delle transazioni di Gas effettuate dagli Utenti al PSV. Per l'accesso al PSV le Parti dichiarano di aver stipulato un apposito Contratto con SNAM RETE GAS;
- SNAM RETE GAS ha disposto che per le transazioni effettuate al PSV vale la regola "Nominato uguale Allocato": pertanto esse sono "fatte salve" indipendentemente dai quantitativi effettivamente immessi dal Venditore o prelevati dall'Acquirente;
- In ogni caso ogni transazione effettuata al PSV potrà ritenersi valida solo dopo l'avvenuta conferma, attraverso la succitata piattaforma informatica, da parte di SNAM RETE GAS. Tale conferma inoltre certificherà il trasferimento della proprietà del Gas naturale tra le Parti;
è possibile effettuare transazioni bilaterali di Gas tra Utenti di SNAM RETE GAS al PSV dal 1° ottobre 2003;
- L'Acquirente si obbliga a ritirare il quantitativo di Gas di cui risulta aggiudicatari al PSV secondo le condizioni definite nel Contratto;
- ENOI S.p.A. nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, (consultabili presso l'indirizzo www.enoi.eu).

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Contratto.

1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di Gas naturale continua dal Venditore all'Acquirente al Punto di Scambio Virtuale, a seguito di transazione P-Gas, per il periodo 01 Ottobre 2010-30 Settembre 2011.

Le quantità di energia e il prezzo sono di seguito indicati, per un totale di _____(quantità totale) GJ:

DATA	QUANTITA'
	[GJ/giorno]

2. PREZZO

Il prezzo sarà determinato mensilmente sulla base della seguente formula:

$$PM = Po + \Delta M$$

Dove ΔM è pari a:

$$315,092 \times 0,95 \times (Im - I0) \text{ [c€/smc]}$$

$$I (m) = 0,41 \times (GSLm/21,914) + 0,46 \times (BTZm/14,107) + 0,13 \times (BRENTm/18,250)$$

$$P (0) = XXXX \text{ [c€/smc];}$$

$$I (0) = 2,228$$

Dove

– GSLm è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del Gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

– BTZm è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

– BRENTm è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's

Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in c€/kg considerando il valore del cambio €//\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €//\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

I(m) sarà arrotondato alla terza cifra decimale

I valori di riferimento I(0) e P(0) si considerano validi per tutto il periodo di fornitura di cui all'articolo 1.

Il Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento. Le Parti si danno atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento suindicati, la formula del prezzo PM verrà aggiornata in modo da mantenere l'aderenza ai principi che l'hanno determinata.

3. FORZA MAGGIORE

Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, tale da rendere impossibile o comunque ritardare, in tutto o in parte, l'adempimento del presente Contratto, fintantoché tale evento di Forza Maggiore perduri. La Parte colpita da Forza Maggiore potrà ridurre gli impegni previsti dal presente Contratto, nella misura in cui gli stessi siano affetti da tale causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista. La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte la propria prestazione è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'altra Parte, comunicando altresì ove possibile, l'indicazione del tempo probabilmente necessario per porvi rimedio.

Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto, saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta Parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) eventi naturali, impossibilità di ottenere i necessari permessi di costruzione, o di esercizio, o similari, leggi ed atti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari;
- (b) sabotaggio, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
- (c) frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
- (d) ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del Sistema PSV, qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle Transazioni;

I conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda di ciascuna delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 7 (sette) giorni consecutivi o un periodo di 30 (trenta) giorni complessivi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, la Parte che non abbia creato la forza maggiore, può discrezionalmente risolvere il Contratto inviando una comunicazione scritta all'altra Parte. Tale risoluzione non pregiudicherà in alcun modo i diritti e le obbligazioni delle Parti ai sensi di tale Contratto acquisiti sino alla data della risoluzione, ma successivamente a tale data nessuna delle Parti sarà considerata responsabile nei confronti dell'altra Parte in relazione alla parte non ancora maturata del periodo di somministrazione totale previsto da tale Contratto.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Venditore emetterà una fattura comprensiva di IVA entro il 15° giorno di ciascun Mese precedente al mese di fornitura, utilizzando per la determinazione dei parametri mancanti del prezzo di cui all'articolo 2, gli ultimi valori mensili disponibili e pubblicati.

Tale fattura è da intendere a titolo di acconto.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire:

- I. Entro il giorno 25 del mese precedente il mese di fornitura o
- II. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato dalla lettera i)

Il Venditore emetterà il relativo conguaglio entro il 15° giorno di ciascun mese successivo al mese di fornitura, una volta pubblicati e disponibili tutti i parametri necessari alla determinazione del prezzo di cui all'art.2

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire:

- III. Entro il giorno 25 del mese di fornitura
- IV. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento di conguaglio da parte del Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato dalla lettera III)

Se la date di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione via fax con esito positivo da parte del Venditore, al numero specificato all'art.9

5 .MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative per l'emissione delle transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale con procedura da concordare fra le Parti.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 (Forza Maggiore), qualora tali transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto della transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte.

In particolare:

(A) le Parti si informeranno a vicenda prontamente in relazione ad errori o ritardi.

(B) qualora il Venditore abbia emesso Transazioni per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

(C) qualora l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni entro i termini previsti dalle procedure operative del PSV, il Venditore si impegna a rimettere prontamente le Transazioni alla prima scadenza utile comunque entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di somministrazione come definito nel presente Contratto

Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente punto, in relazione ad uno o più giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato le transazioni correttamente emesse dal Venditore, il Gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto non accettato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento al Venditore di un importo pari al prodotto tra:

- quantità Contrattuali Giornaliere non accettate
- se positiva, l'ammontare della differenza tra il Prezzo e il TTF D/A Heren Index dei giorni Gas in oggetto

Qualora, nonostante gli impegni di cui sopra, in relazione ad uno o più Giorni Gas, il Venditore non abbia emesso la transazione in tempo utile per l'accettazione dell'ACQUIRENTE, il Gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto tra:

- quantità Contrattuali Giornaliere non consegnate
- se positiva, l'ammontare della differenza tra il TTF D/A Heren Index dei giorni Gas in oggetto maggiorato di 1 Euro/GJ e il Prezzo

TTF D/A Heren Index

1) dove il giorno di riferimento è un Price Assessment Day, il prezzo medio del day ahead prezzo in offer e day ahead prezzo in bid nella sezione Continental Price Assessment, TTF (espresso in E/MWh), quotato da ESGM (European Spot Gas Markets report), il giorno immediatamente precedente al Price Assessment Day;

2) dove il giorno di riferimento è un week end o un bank holiday, il prezzo medio del week end prezzo in offer e week end prezzo in bid nella sezione Continental Price Assessment, TTF (espresso in E/MWh), quotato nell'ultima pubblicazione da ESGM (European Spot Gas Markets report).

"Price Assessment Day" significa il giorno quotato da ESGM sul quale viene stabilito il prezzo. Ogni correzione pubblicata relativa alle quotazioni menzionate, sarà utilizzata nel calcolo del prezzo.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (articolo 3), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 6.1 Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini indicati all'art.4, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta anche solo a mezzo fax. Il tutto senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore in ogni sede opportuna e di competenza a tutela dei propri diritti e interessi lesi.
- 6.2 Il Venditore, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.1 potrà procedere, in caso di inadempimento, dovuto a ritardi nel pagamento, a nomine giornaliero per un periodo fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della fattura (Periodo di Grazia); gli importi dovuti e maturati nelle more del pagamento si intendono comprensivi di interessi al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore a quello massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento.
Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI -Associazione Bancaria Italiana-; in caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
- 6.3 Le Parti concordano e accettano che il termine di cui al suddetto Periodo di Grazia risulta essere congruo e ragionevole per la messa in sicurezza degli impianti, dell'intero sistema ovvero per consentire all'Acquirente forme alternative di approvvigionamento del Gas (art.1460 c.c.).
- 6.4 Il Venditore in caso di violazione dell'art.6 e trascorso il Periodo di Grazia di cui all'art. 6.2 per le finalità note e conosciute ad entrambe le Parti di cui all'art. 6.3, ha la facoltà di interrompere la fornitura; Parte Acquirente manleva Parte Venditrice da ogni responsabilità a qualsiasi titolo e ragione, diretta o indiretta, anche nei confronti di terzi derivante dal proprio inadempimento e in conseguenza della interruzione della fornitura stessa.

7. CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Il Venditore si riserva la facoltà di cedere il credito derivante dalla fornitura oggetto del presente Contratto. L'Acquirente si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito. Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ECCEZIONI

- 8.1 Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per danni indiretti o consequenziali esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.
- 8.2 Le Parti non possono opporre eccezioni, neppure di carattere tecnico/formale, finalizzate a evitare o ritardare la prestazione dovuta.

9. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Il Venditore e l'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

Per ENOI S.p.A.
Att.ne. Sales Department
ENOI S.p.A.
Corso Europa, 2

20122 MILANO
DIRETTO: +39 02 36 5777 16
FAX +39 02 36577738
e-mail: sales@enoi.eu

Per Acquirente

Att.ne. Contatto

INDIRIZZO - CITTA' - CAP - Tel _____ / Fax: _____

e-mail: _____


10. LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11 . CLAUSOLA ARBITRALE

Le Parti si obbligano a comporre in maniera amichevole qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione le Parti si impegnano a deferire tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), alla camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, il cui Regolamento- in vigore dal 1° (primo) gennaio 2004- si ritiene integralmente richiamato. Per controversie di valore inferiore a €500.000 (cinquecento mila) sarà nominato un unico Arbitro. Per controversie di valore uguale o superiore a €500.000 (cinquecento mila) sarà nominato un collegio di tre arbitri. L'Arbitro o il Collegio saranno nominati seguendo il Regolamento più sopra citato. Sede dell'Arbitrato sarà Milano. L'arbitrato sarà condotto in lingua italiana.

Milano, _____



ENOI SPA

Acquirente

Le Parti hanno letto e approvato espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

art.3: Forza maggiore;

art.5: Modalità operative;

art.6: Risoluzione del Contratto;

art.8: Limitazione di Responsabilità ed eccezioni;

art.11: Clausola Arbitrale.


Acquirente



Riservatezza

Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal D.lgs n.196 del 30 giugno 2003, con la sottoscrizione del presente contratto, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la riservatezza sui termini e su ogni informazione inerente alla sua negoziazione ed esecuzione nonché ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al contratto stesso.

ENOI SPA



Acquirente